

I maestri di sci che hanno conseguito il titolo professionale in un Paese appartenente all'Unione Europea e vogliono esercitare in Italia la propria attività professionale (in forma stabile o temporanea ed occasionale), devono presentare la relativa richiesta ai sensi del D.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, e successive modifiche ed integrazioni utilizzando, in via esclusiva, la modulistica disponibile su questo sito da inviare all'indirizzo di posta elettronica: [esercizio.temporaneo@pec.provincia.tn.it](mailto:esercizio.temporaneo@pec.provincia.tn.it)

## **LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI E PRESTAZIONE OCCASIONALE E TEMPORANEA DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI**

L'esercizio temporaneo della professione di maestro di sci sul territorio provinciale da parte di cittadini appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea titolari di qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro diverso da quello Italiano è consentito in conformità al regime della libera prestazione di servizi previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 "attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali". Nello specifico, l'articolo 9, comma 3, del citato d.lgs. 206/2007, in relazione alla libera prestazione di servizi e prestazione temporanea e occasionale dispone che **il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valutato caso per caso, tenuto conto anche della natura, della durata, della frequenza, della periodicità e della continuità della prestazione stessa.**

Si evidenzia che la professione di maestro di sci è una professione regolamentata che ha "ripercussioni in materia di pubblica sicurezza e di sanità pubblica" per cui è necessaria, ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs. 206/2007, una verifica preliminare delle qualifiche professionali del prestatore.

### **STATI CHE REGOLAMENTANO LA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI**

Relativamente ai prestatori stranieri provenienti da paesi in cui la professione è regolamentata l'esercizio temporaneo della professione di maestro di sci è ammesso in forma autonoma esclusivamente ai maestri in possesso del titolo di massimo grado emesso da organismi riconosciuti.

Per i titoli non di massimo grado, l'autorità competente procede con la verifica preliminare delle qualifiche professionali ai sensi dell'articolo 11 del citato d.lgs. 206/2007, che stabilisce: "in caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica, il prestatore può colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale con oneri a proprio carico (esercizi tecnici scelti dalla Commissione d'esame + Eurotest); in alternativa alla prova attitudinale, l'autorità competente, valutato il percorso formativo, può ammettere il prestatore all'esercizio temporaneo della professione solo all'interno delle scuole di sci trentine e sotto la vigilanza del direttore delle stesse, analogamente a quanto avviene per l'allievo maestro di sci, qualifica professionale disciplinata dall'articolo 29, comma 1 bis, della legge provinciale 20/1993 (Ordinamento della professione di maestro di sci nella Provincia di Trento).

## **STATI CHE NON REGOLAMENTANO LA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI**

Per quanto riguarda i prestatori provenienti da paesi in cui la professione non è regolamentata, l'esercizio temporaneo della professione di maestro di sci è ammesso solo nel caso in cui il prestatore dimostri anche l'esperienza professionale, ossia di aver esercitato la professione per almeno un anno nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi. La prova dell'esperienza professionale può essere data con la certificazione fiscale o previdenziale o le buste paga o la certificazione del datore di lavoro (quest'ultima può essere corredata dalla documentazione fiscale attestante l'effettivo esercizio dell'attività) da cui sia chiaramente identificata l'attività professionale svolta come maestro di sci.

L'esperienza professionale deve inoltre, essere corredata dal titolo di formazione di cui è in possesso il prestatore. Il titolo di formazione è necessario per procedere con la verifica preliminare delle qualifiche professionali ai sensi dell'articolo 11, del citato d.lgs. 206/2007 che stabilisce: "in caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica e non possa essere compensata dall'esperienza professionale del prestatore o da conoscenze, abilità e competenze acquisite attraverso l'apprendimento permanente, formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente, il prestatore può colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale con oneri a carico dell'interessato" (esercizi tecnici scelti dalla Commissione d'esame + Eurotest).

L'autorità competente, valutato il percorso formativo, può ammettere il prestatore all'esercizio temporaneo della professione solo all'interno delle scuole di sci trentine sotto la vigilanza del direttore delle stesse analogamente a quanto avviene per l'allievo maestro di sci, qualifica professionale disciplinata dall'articolo 29, comma 1 bis, della legge provinciale 20/1993 (Ordinamento della professione di maestro di sci nella Provincia di Trento).

La documentazione richiesta, a corredo della dichiarazione preventiva, compresa quella presentata per provare l'esperienza professionale (certificazione fiscale o previdenziale o buste paga o certificazione del datore di lavoro) **dovrà essere tradotta in lingua italiana o in lingua inglese.**

**Ai sensi dell'articolo 11 del Decreto legislativo n. 206 del 2007 (direttiva 2005/36/CE), entro un mese dalla ricezione della dichiarazione e dei documenti che la corredano verrà informato il prestatore dell'esito del controllo. In mancanza di determinazioni da parte dell'autorità competente entro il termine di un mese (30 giorni) o in caso di esito positivo del controllo la prestazione di servizi può essere effettuata. Pertanto fino alla comunicazione dell'esito del controllo o della scadenza del termine sopraindicato non è possibile esercitare l'attività professionale.**